

Articolo 4

Per quanto riguarda i contingenti tariffari indicati nell'allegato II, si applicano gli articoli da 2 a 7 del regolamento (CE) n. 1798/94⁽¹⁾.

Articolo 5

1. Per i prodotti indicati nell'allegato III, esclusa la birra, le modalità d'applicazione e un'eventuale proroga, in particolare:

- a) le disposizioni a garanzia della natura, della provenienza e dell'origine del prodotto,
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui alla lettera a),
- c) le condizioni per il rilascio e la durata di validità dei certificati d'importazione,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 o ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti in questione.

2. Per quanto concerne la birra, le modalità d'applicazione saranno le stesse di quelle adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93⁽²⁾, a norma delle concessioni tariffarie previste nel protocollo 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica ceca e slovacca⁽³⁾, dall'altra.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore alla stessa data dell'atto di adesione del 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

⁽¹⁾ GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18).

⁽³⁾ GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.